

R & S Verifiche srl

VIA MARCONI, 22 - 35043 MONSELICE (PD)

☎ UFF. 0429 72036 FAX 0429 72036

☎ CELL. 347 2542969

E-Mail ver.rs@tiscali.it

PEC: rsverifiche@pec.it

P.IVA 03765240282

Regolamento per lo svolgimento di attività di verifica
degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici e
degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

DPR 462/2001, come Organismi abilitati dal MiSE.

In vigore dal

14.06.2017

CAPITOLO 1 - GENERALITA'	1
CAPITOLO 2 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
CAPITOLO 3 - DEFINIZIONI	1
CAPITOLO 4 - NORME DI RIFERIMENTO.....	1
CAPITOLO 5 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITA'ISPETTIVA.....	2
CAPITOLO 6 - IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE	3
CAPITOLO 7 - RISERVATEZZA	3
CAPITOLO 8 - MODALITA' DI RIFERIMENTO AL CERTIFICATO DI ISPEZIONE.....	3
CAPITOLO 9 - CONDIZIONI ECONOMICHE	3
CAPITOLO 10 - RESPONSABILITA'.....	3

CAPITOLO 1 - GENERALITA'

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da R & S Verifiche Srl per lo svolgimento di attività verifica degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche DPR 462/2001, come Organismi abilitati dal MISE.

Per le attività di ispezione R & S Verifiche Srl applica le proprie tariffe vigenti, fatte salve diverse esplicite pattuizioni di natura commerciale.

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività di ispezione vengono considerate e trattate come strettamente riservate.

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme e nei documenti di riferimento riportati al Cap. 4.

Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare i rapporti tra R & S Verifiche Srl e l'Organizzazione richiedente il servizio di ispezione.

Oggetto dell'ispezione, salvo diversa pattuizione, è l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o l'impianto di messa a terra di impianti elettrici alimentati a tensione alternata inferiore ai 1000V o superiore ai 1000V, secondo le modalità previste dal DPR 462/2001 ss.mm.ii. e dalle normative correlate.

R & S Verifiche Srl e il personale che opera nelle attività di ispezione non devono essere in alcun modo coinvolti nella progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione dell'impianto ispezionato né in qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo ispettivo.

CAPITOLO 2 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività di ispezione e la gestione dei rapporti tra R & S Verifiche Srl (nel seguito indicato come "Organismo") e le Organizzazioni richiedenti.

Per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure una persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

L'attività di ispezione viene effettuata con riferimento a:

- Norme o documenti tecnici riconosciuti;
- Documenti tecnici o legislativi approvati da un'Autorità Pubblica e oggetto di pubblicazione ufficiale;
- Documenti tecnici riportanti requisiti specifici.

CAPITOLO - 3 DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel presente Regolamento:

Organizzazione: Organizzazione che richiede un'attività di ispezione degli impianti e su incarico della quale viene svolta l'attività.

Rapporto di ispezione: documento rilasciato all'Organizzazione richiedente al termine delle attività di ispezione che registra lo svolgimento delle attività e le evidenze riscontrate nell'ispezione.

Certificato di ispezione: documento rilasciato all'Organizzazione richiedente al termine delle attività di ispezione che certifica la rispondenza dell'impianto sottoposto a verifica ai requisiti minimi previsti da leggi, regolamenti e norme applicabili.

Ispezione: attività di verifica e controllo. Consiste nell'esame dell'impianto per determinarne la conformità ai requisiti di legge e tecnici, applicabili sulla base di un giudizio di conformità formulato da un tecnico qualificato per la specifica area.

Ispettore: personale tecnico qualificato e incaricato per eseguire l'attività di ispezione.

Organismo: Organismo (nell'ambito del presente Regolamento, se non diversamente specificato, R & S Verifiche Srl), operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che svolge attività di ispezione in forza di abilitazione conferita dal MISE, per le AREE 1, 2 e 3, ai sensi del DPR 462/2001 in relazione ai requisiti tecnici delle norme di riferimento ed al presente Regolamento.

CAPITOLO - 4 NORME DI RIFERIMENTO

Di seguito sono elencate alcune norme e documenti di riferimento per le attività di ispezione:

- UNI CEI EN ISO/IEC17020
- Guida CEI 0-14
- Guida CEI 0-11
- Norma CEI 64-8

- Norma CEI 99-3
- Norma CEI 81-10
- Norma CEI 11-27

L'Organismo si riserva la possibilità, qualora richiesto dall'Organizzazione, di svolgere attività di ispezione sulla base di specifiche norme nazionali o internazionali riconosciute e valutate come applicabili.

CAPITOLO 5 – CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

Qualsiasi Organizzazione può richiedere un servizio di ispezione, che può essere ordinaria o straordinaria; la richiesta può pervenire anche da Consorzi, Cooperative o Associazioni per conto dei propri consorziati, soci od associati.

5.1 Richiesta dell'attività ispettiva

L'Organizzazione deve richiedere il servizio di ispezione per iscritto mediante lettera, fax o e-mail.

Alla domanda l'Organizzazione può allegare la documentazione predisposta per l'impianto da ispezionare; tale documentazione se non richiesta dall'Organismo preliminarmente all'attività ispettiva deve essere fornita per il prosieguo dell'iter ispettivo.

Nella richiesta oltre ai dati dell'Organizzazione richiedente devono essere indicati chiaramente i parametri atti a formulare un'ideale offerta economica, come indicato nei moduli di richiesta offerta.

In caso di ispezione da svolgere presso terzi l'Organizzazione si impegna ad assicurarne il consenso e l'accesso ai rispettivi siti e/o locali.

Sulla base delle informazioni ricevute l'Organismo emette un'offerta economica nella quale è contenuto il riferimento al presente Regolamento, consultabile nel sito web dell'Organismo.

Nell'offerta emessa dall'Organismo sono riportati i riferimenti ai documenti tecnici e normativi secondo i quali deve essere eseguita l'attività ispettiva e viene chiaramente definito l'oggetto da ispezionare.

Con l'invio all'Organismo dell'accettazione dell'offerta economica da parte dell'Organizzazione richiedente l'attività di ispezione, l'ordine viene riesaminato, si intende formalmente accettato e viene aperta la pratica dalla segreteria; la fase contrattuale si ritiene ufficialmente conclusa.

La validità del contratto è definita all'interno dello stesso.

5.2 Conduzione dell'attività ispettiva

L'Organismo in base a quanto definito nel contratto e nei documenti tecnici di riferimento pianifica le attività di ispezione e individua gli ispettori qualificati per svolgere l'attività; i nominativi dei tecnici incaricati dell'ispezione vengono comunicati all'Organizzazione.

L'attività di ispezione viene condotta in conformità ai documenti tecnici, normativi e legislativi riportati nel contratto.

L'ispettore incaricato dell'attività può in generale formulare nel rapporto di ispezione:

- rilievi: sono anomalie riscontrate che risultano in contrasto con requisiti di norme, leggi o specifiche tecniche richiamate nel contratto; debbono essere gestiti come non conformità, se non diversamente previsto a livello contrattuale;
- osservazioni: sono raccomandazioni per il miglioramento, indicazioni delle risultanze di eventuali misure strumentali effettuate ed eventualmente del metodo di misura adottati.

I rilievi devono in generale essere gestiti e presi in carico dall'Organizzazione e le modalità di gestione e trattamento possono essere definite in collaborazione con l'Organismo.

Al termine del processo di verifica, l'Organismo rilascia il Certificato di ispezione, che può avere esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, che riguardi la mancanza di protezione della sicurezza di persone o animali, l'Organismo ha l'obbligo di fare debita segnalazione all'AULSS competente per territorio.

5.3 Emissione dei rapporti di ispezione

Generalmente i rapporti di ispezione sono emessi direttamente presso la sede del cliente immediatamente a valle delle attività ispettive.

Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore/i, riporta l'identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di ispezione e ne viene trasmessa copia per il riesame da parte del Responsabile Tecnico presso la sede dell'Organismo.

In assenza di rilievi emersi in sede di riesame da parte del Responsabile Tecnico e trascorsi 15 giorni lavorativi dal rilascio all'Organizzazione, il rapporto di ispezione si intende confermato; in caso contrario ne viene data comunicazione all'Organizzazione per concordare le azioni da intraprendere.

In base alle attività concordate contrattualmente con l'Organizzazione, l'Organismo può emettere dei rapporti di ispezione intermedi riportanti gli esiti di attività di ispezioni intermedie; una volta concluse le attività ispettive l'Organismo emette un rapporto finale, il certificato di ispezione, in cui confluiscono i risultati conclusivi delle ispezioni.

CAPITOLO 6 - IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE

L'Organizzazione si impegna ad assicurare tutte le condizioni necessarie per consentire l'ottimale effettuazione dell'ispezione.

Con l'accettazione del presente regolamento l'Organizzazione si impegna a:

- operare conformemente a quanto riportato nel presente Regolamento;
- mettere a disposizione tutte le risorse necessarie (personale, macchine, locali etc.) per il corretto svolgimento delle attività di ispezione previste, in particolare un preposto alla conduzione dell'impianto, in possesso di informazioni e capacità adeguate dell'oggetto da ispezionare e persone con specifiche conoscenze dello stesso;
- consentire l'accesso ai propri locali, alla propria documentazione, al personale agli ispettori incaricati dell'Organismo, agli eventuali osservatori e/o esperti tecnici ed agli eventuali valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante le ispezioni;
- fornire eventuali attrezzature accessorie specifiche, correlate alla particolarità degli impianti e non in dotazione ai tecnici ispettori. Eventuali manovre su apparati dell'impianto sottoposto a verifica saranno effettuate a cura di personale designato dall'Organizzazione;
- a conclusione delle attività di ispezione assolvere ai pagamenti secondo quanto concordato nei documenti contrattuali.

R & S Verifiche non modifica le regole del proprio sistema di ispezione, salvo nel caso in cui siano modificate le norme di riferimento. In tal caso ne dà comunicazione all'Organizzazione, accordando ad essa il tempo ragionevolmente necessario per apportare i necessari cambiamenti al proprio modo di operare.

CAPITOLO 7 - RISERVATEZZA

L'Organismo assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività di ispezione siano trattate in maniera strettamente riservata.

Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate in quanto prescritto da disposizioni di legge o disposizioni di Organismi di accreditamento, l'Organizzazione è messa al corrente delle informazioni rese note a terzi.

Il personale dell'Organismo coinvolto nelle ispezioni è tenuto a vincoli di riservatezza; l'accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività di ispezione sono riservati solo alle funzioni dell'Organismo coinvolte nell'iter ispettivo.

CAPITOLO 8 MODALITA' DI RIFERIMENTO AL CERTIFICATO DI ISPEZIONE

Una volta ottenuto il certificato di ispezione l'Organizzazione può fare riferimento ad esso a condizione che ogni riferimento sia fatto in modo tale da non indurre ad errate interpretazioni e che sia chiaramente identificato l'oggetto del certificato di ispezione.

L'Organismo mantiene una registrazione dei certificati emessi contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero del rapporto;
- organizzazione richiedente;
- oggetto dell'ispezione;
- data di rilascio del rapporto di ispezione.

CAPITOLO 9 CONDIZIONI ECONOMICHE

Le offerte predisposte dall'Organismo si basano su tariffe di prestazioni similari effettuate da ARPAV o altri Enti Pubblici che erogano servizi analoghi.

Su richiesta dell'Organizzazione ogni variazione del programma delle ispezioni può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione dei maggiori oneri richiesti per le attività di verifiche o comunque una variazione dell'offerta economica iniziale.

I pagamenti relativi alle attività ispettive svolte devono essere versati all'Organismo secondo le indicazioni riportate nelle fatture emesse.

CAPITOLO 10 RESPONSABILITA'

L'Organismo è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di informazioni o dati da parte dell'Organizzazione come anche nel caso che gli stessi non corrispondano alla realtà.

L'Organismo ha la responsabilità di verificare quanto concordato a livello contrattuale e non assume alcuna responsabilità nei confronti delle scelte tecniche adottate dall'Organizzazione per le quali l'Organizzazione stessa è l'unica responsabile, né dell'accertamento del rispetto di requisiti di legge non compresi nei documenti contrattuali.

L'Organismo non è in alcun modo responsabile di qualsiasi tipo di danno all'Organizzazione e a terzi, provocato dagli impianti soggetti a verifica, nel corso della stessa.

L'Organismo è intestatario di polizza assicurativa in corso di validità del tipo RCT e RCP (Polizza per copertura rischi professionali legati alle attività di ispezione eseguite ai sensi del DPR 462/2001) per il massimale previsto dai regolamenti MiSE.